

N. 282-950-1122-1339-C

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

il 25 settembre 2013 (v. stampato Senato n. 1058)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 febbraio 2014

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAUSI, MARCHI, BARGERÒ, BOCCUZZI, BONIFAZI, CAPOZZOLO, CARBONE, CARELLA, COLANINNO, COSCIA, DE MARIA, DE MENECH, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, FEDI, FIANO, CINZIA MARIA FONTANA, FONTANELLI, FRAGOMELI, FREGOLENT, GIAMPAOLO GALLI, GINATO, GNECCHI, LORENZO GUERINI, GUTGELD, LEONORI, LODOLINI, MARANTELLI, MARTELLA, MISIANI, MOGHERINI, PELLILLO, PETRINI, SALVATORE PICCOLO, PISTELLI, RIBAUDO, ROSTAN, SANGA, ZAPPULLA; ZANETTI; CAPEZZONE, CAUSI, BERNARDO, SOTTANELLI, BARBANTI, BARGERÒ, BUSIN, CAPELLI, MAIETTA; MIGLIORE, DI SALVO, BOCCADUTRI, MARCON, RAGOSTA, PAGLIA, LAVAGNO

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 febbraio 2014*

(Relatore: **CAPEZZONE**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura). La VI Commissione permanente (Finanze), il 26 febbraio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge si rinvia allo stampato n. 282-950-1122-1339-B.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 282-950-1122-1339-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, su di esso, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 17 settembre 2013;

osservato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo unificato ha subito limitate modifiche;

rilevato altresì che:

in relazione alla formulazione delle norme di delega, il testo unificato, all'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, inserito durante l'esame al Senato, introduce un oggetto ulteriore rispetto alla delega ivi prevista in materia di monitoraggio e di riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, consistente nella razionalizzazione e nella riforma dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, senza indicare i principi e i criteri direttivi della nuova delega, con la conseguenza che, in relazione alla suddetta fattispecie, risulta oltremodo dilatato l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4, comma 2, si indichino i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega che introduce un nuovo oggetto in materia di razionalizzazione e nella riforma dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, concernente « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita »;

considerato che:

il provvedimento è riconducibile alla materia tributaria che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

alla competenza legislativa dello Stato è altresì assegnata in via esclusiva la perequazione delle risorse finanziarie;

le regioni – ai sensi del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione – hanno potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; hanno inoltre potestà legislativa in materia di tributi regionali e locali, nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge statale di coordinamento (articolo 119);

rilevato che:

l’articolo 1, comma 1, stabilisce che l’adozione dei decreti legislativi deve avvenire nel rispetto dei principi costituzionali, con specifico riferimento a quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, il medesimo comma richiede anche il rispetto del diritto dell’Unione europea, che, in ogni caso, costituisce comunque obbligo costituzionale in base alle disposizioni contenute negli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione;

ricordato che, nel parere espresso il 19 settembre 2013 sul provvedimento esaminato dalla Camera dei deputati in prima lettura, la I Commissione aveva formulato le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione l’opportunità di sopprimere l’articolo 1, comma 3, nel quale si prevede un termine per un atto endoprocedimentale interno al Governo quale la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri relativa ad almeno uno degli schemi di decreti legislativi attuativi della delega;

valuti la Commissione di merito l’opportunità di precisare la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1, nel quale si chiama il Governo a riferire alle Commissioni competenti sull’attuazione della delega entro due mesi dall’entrata in vigore della legge delega;

preso atto che tali disposizioni non sono state poi modificate né dalla Camera dei deputati né dal Senato della Repubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, concernente « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita »;

rilevato che all'articolo 10, recante la delega volta alla revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali, il Senato ha modificato il n. 3 della lettera *b*) del comma 1, prevedendo un eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie;

ritenuto che il predetto ampliamento debba necessariamente rispondere ai principi di competenza e qualificazione professionale dei soggetti abilitati a rappresentare in giudizio i contribuenti, in armonia con la normativa vigente in materia di professioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, concernente « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita »;

ritenuto opportuno che il Ministero della salute venga coinvolto nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 14, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che riguardano profili connessi alla tutela della salute,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

